



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.29 DEL 21/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **diciannove** e minuti **cinquanta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Reggio Maria Maddalena - Presidente	Sì
2. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere	Sì
3. Grazioli Alessandro - Consigliere	Sì
4. Franchini Anna - Consigliere	Sì
5. Tondini Chiara - Consigliere	Sì
6. Poli Roberto - Vice Sindaco	Sì
7. Mordente Marcello - Consigliere	Sì
8. Simoni Maria Rosa - Consigliere	Sì
9. Cefola Francesco - Consigliere	Sì
10. Codoro Maurizio - Consigliere	Giust.
11. Chierichetti Cinzia - Consigliere	Sì
12. Pinetti Umberto - Consigliere	Sì
13. Cececotto Giuseppe - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Reggio Maria Maddalena** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

Il Sindaco illustra il punto posto all'ordine del giorno relativo all'approvazione delle aliquote della TASI e cede la parola all'Assessore Chierichetti che illustra l'oggetto della delibera.

Prende la parola il Consigliere Pinetti che dice: *"Propongo un regolamento unico sulla IUC che mette insieme le tre cose e poi non capisco alcune incongruenze sulle aliquote poste sulle case di lusso"*.

Replica il Sindaco dicendo che sulle case di lusso non si poteva alzare di più le aliquote perché il massimo tra IMU e TASI sulle case di lusso è il 6 per mille.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (**decorrenza dal 1° gennaio 2014**) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La **IUC** (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la **TASI**:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

VISTO l'art.1 comma 676 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"*;

VISTO in particolare l'art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (**legge di stabilità 2014**) che dispone che: *"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per*

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2/5/2014 che ha introdotto modifiche in materia di TARI, TASI e IMU, introducendo la possibilità per i Comuni, per l'anno 2014, di superare il limite del 2,5 per mille dell'aliquota TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO inoltre il citato decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2/5/2014 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU **(16 giugno e 16 dicembre)**;

c) la prima rata è determinata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni applicate nell'anno precedente, mentre il versamento del saldo dell'imposta (seconda rata) è eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali pubblicate nel sito del MEF entro il 28 ottobre di ogni anno.

d) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

e) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

f) la non applicabilità del tributo per i terreni agricoli;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014);

VISTO il decreto legge n. 88 del 9 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014, avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014*", con il quale, in deroga a quanto previsto dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 147/2013, dispone che: "*...il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014...Nel caso di mancato invio delle deliberazioni il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il **16 ottobre 2014** sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati...alla data del 18 settembre 2014*";

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna all'ordine del giorno della presente seduta consiliare immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3, comma 5 del Regolamento, il quale stabilisce che: "*L'occupante è tenuto al pagamento della Tasi nella misura compresa tra il 10% ed il 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore*";

RITENUTO OPPORTUNO stabilire un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. (art. 3 Regolamento TASI);

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del Regolamento TASI, avente ad oggetto "*Detrazione per abitazione principale del possessore*", secondo il quale a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore è riconosciuta una detrazione pari a:

- a 50 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
- La detrazione non può superare l'importo di Euro 200,00.
- La detrazione per i figli va calcolata in ragione dei mesi per i quali si verificano le condizioni per la sua fruibilità.

VISTA la propria deliberazione n. 15 in data 14-05-2014, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) che con la presente deliberazione si confermano:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota Fabbricati "D"	8 per mille
Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili	8 per mille

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m.i.:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Aliquota Fabbricati "D"	2,5 per mille
Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

STIMATO in €. 300.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, così come da prospetto:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 51.500,00
Servizio di protezione civile	€ 3.410,00
Servizi di polizia locale	€ 44.002,00
Uffici demografici	€ 62.858,00
Servizi sociali	€ 25.886,00
Sgombero neve-salatura	€ 23.100,00
Manutenzione strade	€ 40.000,00
Manutenzione verde	€ 6.065,00
Gestione patrimonio comunale	€ 30.000,00
Personale dipendente per interventi sul territorio	€ 30.000,00
TOTALE	€ 316.821,00
TASI SERVIZI INDIVISIBILI	€ 300.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquota e detrazione unitamente alle esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale della TASI, il gettito preventivato per l'anno 2014 risulta compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 94,69%. Si precisa che la copertura della quota mancante sarà a carico del bilancio del Comune;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto”*

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, e del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 con i quali è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito rispettivamente al 28 febbraio 2014 ed al 30 aprile 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il decreto del Sindaco n.6/2013 con cui venivano individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 5 (Cececotto Giuseppe, Chierichetti Cinzia, Franchini Anna, Grazioli Alessandro e Pinetti Umberto) espressi nei termini di legge dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare**, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Aliquota Fabbricati "D"	2,5 per mille
Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

3. **Di dare atto** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. **Di stabilire**, un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. (art. 3 Regolamento TASI);
5. **Di stabilire** a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore una detrazione pari a:

- a 50 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
 - La detrazione non può superare l'importo di Euro 200,00.
 - La detrazione per i figli va calcolata in ragione dei mesi per i quali si verificano le condizioni per la sua fruibilità.
6. **Di stimare** in €. 300.000,00. il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
7. **Di stabilire** in €. € 316.821,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è prevalentemente finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrato nel prospetto di cui si riportano le risultanze finali:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 51.500,00
Servizio di protezione civile	€ 3.410,00
Servizi di polizia locale	€ 44.002,00
Uffici demografici	€ 62.858,00
Servizi sociali	€ 25.886,00
Sgombero neve-salatura	€ 23.100,00
Manutenzione strade	€ 40.000,00
Manutenzione verde	€ 6.065,00
Gestione patrimonio comunale	€ 30.000,00
Personale dipendente per interventi sul territorio	€ 30.000,00
TOTALE	€ 316.821,00
TASI SERVIZI INDIVISIBILI	€ 300.000,00

8. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

9. **Di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2014;

Successivamente, con separata votazione n. 12 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VA

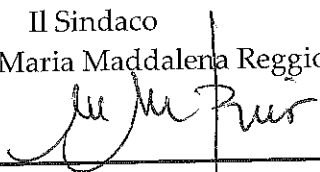
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

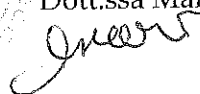
Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	10/07/2014	Borghi Luigia	F.to Borghi Luigia
Contabile	Favorevole	10/07/2014	Panza Roberto	F.to Panza Roberto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Dott.Arch Maria Maddalena Reggio



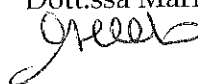
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 29/08/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000. Golasecca, li 29/08/2014

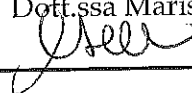
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.
Golasecca, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.
Golasecca, li _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Visto:

Golasecca, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato